

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Provincia di **MILANO**

**REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA TASSA**

Adottato con atto del Commissario Straordinario N. 477 del 27/04/1994

Modificato con atto C.C. n. 147 del 28/11/1996
(artt.4-15-18-19-20-24-25-27-29-30)

Modificato con atto C.C. n. 81 del 20/12/1999 (artt.20-27-28-31)

Modificato con atto C.C. n.17 del 05/05/2004 ((artt. 5 e 27)

Modificato con atto C.C. n. 121 del 19/12/2008 (art.30)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Art. 1

Disciplina per il rilascio della concessione e dell' autorizzazione di occupazione

1. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tale spazi od aree, senza specifica concessione o autorizzazione comunale rilasciata dal competente Organo comunale su richiesta dell'interessato.

2. La concessione o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali e nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art. 2

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale .

2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere, a garanzia di ripristino dello stato di fatto precedente l'occupazione, un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal Sindaco.

5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro 20 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 30 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.
In caso di motivata urgenza, la domanda può essere inoltrata almeno 48 ore prima.

Art. 3

Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione.

Art. 4

Mestieri girovagli, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovagli (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può **comunque** (*) prolungarsi nello stesso punto per più di **1** ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

(*) modificato atto c.c. 147 del 28/11/1996

Art. 5

Concessione o autorizzazione (introduzione comma 8 con atto C.C. n.17 del 5.5.2004)

1. Nell'atto di concessione o autorizzazione rilasciato dal Sindaco o suo delegato sono indicate:

- a) la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso
- b) le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.

Nel caso di occupazione di spazi ed aree pubbliche, per una durata non superiore a **3 (tre)** giorni la concessione o l'autorizzazione è rilasciata dal Comandante della Polizia Municipale o suo delegato.

2. La concessione o l'autorizzazione devono inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi commessi al rilascio della occupazione.

3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4. Sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

5. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla richiesta di concessione o autorizzazione per le occupazioni permanenti entro **60** (sessanta) giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento.

6. Per le occupazioni temporanee il termine per l'accoglimento o il diniego è stabilito in almeno **15** (quindici) giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

7. Il Comune, per le concessioni o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

*8. Il rilascio di autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche "permanenti" nelle piazze è concessa con la sottoscrizione di apposita convenzione, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio. I richiedenti che intendono realizzare l'occupazione con una tipologia d'arredo fissata dalla Commissione edilizia, devono presentare idonea documentazione a corredo. In tal caso l'autorizzazione è vincolata alla realizzazione delle opere in conformità per poter usufruire delle agevolazioni previste dall'art.27, comma 4 del presente regolamento.

*comma 8 aggiunto con atto C.C. 17 del 5.5.2004

Art.6 Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'Occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. Nel caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 7 Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione o l'autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, possono richiedere il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno **15** (quindici) giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione se dovuto.

Art. 8
Revoca della concessione o dell'autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:
- a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua voce, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo nei 60 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente, e nei 30 (trenta) giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - e) il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 9
Revoca della concessione o autorizzazione

1. La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo, soprasuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.

2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Art. 10
Obblighi del concessionario

1. Le concessioni o le autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessioni.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Art. 11
Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 12
Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art.47 del D.Lgs.507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 30 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Art. 13 **Classificazione del Comune**

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1 del D. Lgs. n. 507/93, questo Comune agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla **IV classe**.
La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione della Giunta Comunale, con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art 14 **Suddivisione del territorio in categorie**

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3 del predetto D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in 3 (tre) categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite dal predetto art. 42.

Art. 15 **tariffe**

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva .

2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44,45,47,48 del D.Lgs. n. 507/93.

(*)2.bis) Ai sensi e per gli effetti del comma 61 della legge 28/12/1995 n. 549 le occupazioni temporanee sono assoggettate a tassa per la superficie effettiva occupata ed è graduata nell'ambito della categorie di cui all'art. 42, comma 3 in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. (*)

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:

| | |
|----------------------------|----------------------|
| - Prima categoria | 100 per cento |
| - seconda categoria | 80 per cento |
| - terza categoria | 70 per cento. |

(*) Comma aggiunto con atto c.c. n. 147 del 28/11/1996

Art. 16

Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

2. Sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strada statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

Art. 17

Durata dell'occupazione

1. Ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione o di autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 18

Criterio di applicazione della tassa

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.

2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. **Non si dà luogo a tassazione alle occupazioni che in relazione alla stessa area di riferimento siano inferiori, complessivamente, a mezzo metro quadrato o lineare. (*)**

3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle **3 (tre)** categorie di cui all'art. 14, del presente Regolamento e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

(*) Modifica apportata con atto c.c. n. 147 del 28/11/1996

Art. 19

Misura dello spazio occupato

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

3. Per le occupazioni soprassuolo, ~~pureché aggettanti almeno 150 centimetri dal vivo muro~~ (*), l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

(*) Modifica apportata con atto c.c. n. 147 del 28/11/1996

Art. 20 (soppresso) ()**
Passi carrabili

(*) Modifica apportata con atto c.c. n. 147 del 28/11/1996

(**) Articolo soppresso con atto cc. n. 81 del 20/12/1999

Art 21
Autovetture per trasporto pubblico

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 22
Distributori di carburante

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6 del D.Lgs. n. 507/93, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 20 del presente regolamento.

Art. 23
Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Gli impianti e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art. 24
Occupazioni temporanee
Criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 507/93, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa **rapportate alle ore effettive di occupazione:** (*)

(*) Modifica apportata con atto c.c. n. 147 del 28/11/1996

a) fino a 12 ore: riduzione del 50 per cento;

b) oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.

3. Per le occupazioni temporanee si applica:

a) fino a 14 giorni tariffa intera;

b) oltre 14 giorni una riduzione del 20 per cento.

4. Per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

Art. 25

Occupazione sottosuolo e soprassuolo

Casi particolari

1. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, **non si da luogo a pagamento della tassa. ~~non già assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, è dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di L. 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.~~**

(*)

(*) Modifica apportata con atto c.c. n. 147 del 28/11/1996

Art. 26

Maggiorazioni della tassa

1. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

2. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50 per cento per tutte le categorie.

Art. 27(*) ()**

Riduzioni della tassa permanente

1) In ordine a quanto disposto dal D.Lgs 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

a) ai sensi dell'art. 42, comma 5, per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati la ~~tariffa è così~~ **superficie tassabile è ridotta del 90%.** (*)

a1) per i primi 200 mq. eccedenti, del 30 per cento;

a2) per le superfici eccedenti i 1.200 mq. e fino a 1.500 mq., del 40 per cento;

~~a3) per le superfici eccedenti i 1.500 mq., del 50 per cento.~~
(*) Modifica apportata con atto c.c. n. 147 del 28/11/1996

2) Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 40 per cento

3) La tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento.

4) (**)Nel caso di occupazione **permanente** di suolo pubblico **nelle piazze cittadine** con la posa di arredo specificatamente predeterminato dalla commissione edilizia, come previsto dall'art.5 comma 8 del presente regolamento, **la tassa è ridotta del 30%.**

(**) comma 4 aggiunto con atto C.C. n.17 del 5.5.2004

¹4)

²5)

³6)

⁴7)

⁵8)

Art. 28 (soppresso) ()** **Passi carrabili - Affrancazione dalla tassa**

(**) articolo 28 soppresso (atto c.c. n.81 del 20.12.99)

¹ I commi 4-5-6-7-8 dell'art.27 sono stati soppressi (atto c.c. n.81 del 20.12.99)

² c.s.

³ c.s.

⁴ c.s.

⁵ c.s.

(**) il comma 4 è stato reinserito con atto C.C. 17 del 5.5.2004

Art. 29

Riduzione taxa temporanea

1. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 40 per cento;
 2. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la taxa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
 3. Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
 4. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., dal 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;
 5. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;
 6. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento da rapportarsi alle ore effettive di occupazione; **(la riduzione è cumulabile con quella prevista al comma 1) del presente articolo).** (*)
- (*) Modifica apportata con atto c.c. n. 147 del 28/11/1996
7. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 30 per cento per tutte le categorie.

Art. 30

Esenzione dalla taxa

Articolo modificato con atto C.C. n.147 del 28.11.1996
modificato successivamente con atto C.C. n. 121 del 19.12.2008 (comma 1 -lett. a) – aggiunte lett. h) i) –
soppressione lett. b) del comma 2

1. Sono esenti dal pagamento della taxa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507:
 - a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici **di cui all'art.87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22.12.1986 N. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;**
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

h) occupazione di spazi ed aree pubbliche per manifestazioni ed iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 mq.

i) occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche effettuate da ONLUS;

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali, quali fattispecie di cui alla lettera d) del comma 1:

a) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana.

b) soppresso

c) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente mobili;

d) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi e siepi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore.

Art. 31

Esclusione della tassa

1. La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, *bow-windows* e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

2. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.

⁶3. La tassa non è dovuta per tutti i tipi di passi carrai.

Art. 32

Soprattasse

1. Soprattasse

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/93.

a) Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

b) Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

c) Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10 per cento.

d) Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

Art. 33

Versamento della tassa

⁶ comma modificato con atto c.c. 81 del 20.12.1999.
Regolamento OSAP - aggiornato 2004-06-03

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.

2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.

3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

Art. 34

Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 35

Ruoli coattivi

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.

2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

Art. 36

Norme transitorie

1. La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56 del D. Dls. n. 507/93:

a) I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al titolo 1 art. 2 del presente regolamento, ed effettuare il versamento entro il 29 giugno 1994. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;

b) Per le occupazioni di cui all'art. 25 del presente regolamento, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000.

c) Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti

dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento;

d) Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

Art. 37

Abrogazione

1. E' abrogato il Regolamento comunale concernente l'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del sottosuolo stradale, e relative tariffe, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 in data 14/07/1962 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 49 del 1/03/1975 - n. 217 in data 12/06/1986 - n. 87 in data 12/03/1987.

Art. 38

Entrata in vigore e diffusione del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno immediatamente successivo al quindicesimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio comunale, effettuata dopo l'esame senza rilievi da parte del Comitato Regionale di Controllo della delibera di adozione del Regolamento stesso.

2. Il Sindaco, dopo l'adozione dei provvedimenti per la prima organizzazione del servizio, cura la diffusione del presente regolamento, inviandone copia ai Consiglieri Comunali, alle associazioni ed alle organizzazioni del volontariato e dispone che ne siano dotate di copie le strutture pubbliche nelle quali il cittadino può effettuare la consultazione.

3. Copia del regolamento, divenuto esecutivo, viene trasmessa dal Sindaco alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in conformità a quanto stabilito dagli artt. 22 e 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241.